

STATUTO

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO -
S.I.C.A.M. S.r.l.**

Art.1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione :

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNI ALTO MANTOVANO -
S.I.C.A.M. S.r.l.**

con sigla

S.I.C.A.M. S.R.L.

2. La Società è soggetta alla direzione e al coordinamento della società SISAM spa, nonché, per il tramite di questa, al controllo analogo degli Enti locali soci di SISAM spa.

3. Per i fini di cui al precedente comma, la Società è soggetta al controllo "analogo" esercitato dal Comitato unico per il controllo analogo, istituito secondo quanto previsto nello statuto di SISAM spa e nel Regolamento di disciplina del Comitato ivi allegato, da intendersi integralmente richiamato nella presente sede.

Art.2

SEDE

1. La Società ha sede legale nel Comune di Castel Goffredo (Mn).

2. La sede legale può essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

3. L'Organo amministrativo potrà, previa deliberazione dell'Assemblea, istituire e sopprimere sedi secondarie ed unità locali, comunque denominate, quali, a titolo di esempio, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, purché nei territori dei soci.

Art. 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2050.

2. La società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo. Nei casi previsti dalla legge, la durata della Società può essere prorogata, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo.

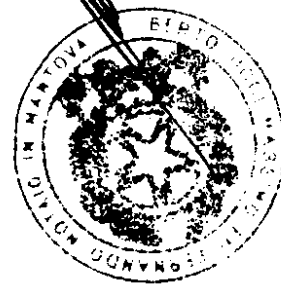
Art. 4

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività componenti, ai sensi di legge, il servizio idrico integrato e, in particolare:

a) la pianificazione operativa degli interventi previsti dal Piano d'ambito, ossia la programmazione già prevista nel Piano d'ambito della realizzazione concreta del Piano degli interventi, con aggiornamento progressivo e monitoraggio dei tempi di avanzamento dei singoli progetti;

b) la progettazione, la realizzazione e l'attuazione di interventi di ristrutturazione di reti ed impianti esistenti e la manutenzione



straordinaria programmata prevista dal Piano d'ambito e dai successivi aggiornamenti, nonché la progettazione e realizzazione di nuove reti ed impianti previsti dal Piano d'ambito e dai successivi aggiornamenti;

c) la gestione diretta di appalti, sub appalti, contratti ed espropri relativi alle attività elencate ai punti precedenti;

d) l'esercizio di attività tecniche inerenti studi e ricerche, ivi inclusi i servizi geologici e di cartografia (GIS);

e) la gestione degli impianti di captazione, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'assicurare il regolare esercizio degli impianti di captazione (pozzi, sorgenti o derivazioni di acque superficiali), sorvegliandone il buon funzionamento e assicurando il necessario controllo;

f) la gestione della rete di adduzione e di distribuzione, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'assicurare il regolare esercizio delle tubazioni, facendosi carico delle attività di controllo e ricerca delle perdite e, limitatamente alla distribuzione, assicurando l'allacciamento delle nuove utenze;

g) la gestione degli impianti di potabilizzazione, ovvero delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presidio del personale, ove richiesto, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi di trattamento e dei dosaggi di reattivi e disinfettanti, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei *chemicals*);

h) gestione della rete fognaria, consistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel controllo del regolare funzionamento delle reti, delle eventuali apparecchiature installate (sollevamenti) e dei manufatti (sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena), nel controllo di eventuali perdite, delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate e nell'esecuzione degli allacciamenti delle nuove utenze;

i) gestione degli impianti di depurazione, ovvero delle attività di gestione necessarie al regolare funzionamento degli impianti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento fanghi, approvvigionamento dei *chemicals*, captazione e utilizzo del biogas, ove presente);

l) manutenzione, ovvero la gestione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al regolare funzionamento di reti ed impianti esistenti;

m) esercizio di laboratori di analisi e controllo ambientale, ovvero di tutte le attività analitiche, sia interne, sia, eventualmente, avvalendosi di laboratori esterni, condotte al fine di garantire i necessari controlli di qualità sulle acque prelevate dalle varie fonti, su quelle in uscita dagli impianti di potabilizzazione, su quelle distribuite in rete e quelle trattate in uscita dagli impianti di depurazione, nonché, eventualmente, sui fanghi derivanti dai trattamenti;

n) gestione delle attività a diretta interfaccia con l'utenza, ovvero di

tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio.

o) gestione di tutte le attività che rientrano nel perimetro del servizio idrico integrato come stabilito dall'Autorità competente.

2. La Società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso alla gestione del servizio idrico integrato, nonché promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel presente statuto, nonché negli atti di indirizzo degli organi societari, della società capogruppo SISAM spa e nelle determinazioni del Comitato Unico per il Controllo Analogico istituito all'interno dell'Assemblea di SISAM spa.

3. Al solo scopo di perseguire l'oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, industriali e commerciali, che siano strettamente utili.

Essa potrà altresì prestare garanzie e concedere finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia purché a solo vantaggio delle società controllate e controllanti e al solo scopo di perseguire l'oggetto sociale, con esclusione espressa di svolgere tale attività a favore di terzi.

4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci di SISAM spa ovvero delle società facenti parte del gruppo SISAM.

5. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al precedente comma, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.5

SOCI

1. Possono divenire soci della Società esclusivamente la società Sisam spa nonché gli Enti locali ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale della Provincia di Mantova

2. La qualità di socio comporta la piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della Società, al presente statuto, al Regolamento di disciplina del Comitato unico per il controllo analogo allegato allo statuto di SISAM spa nonché a tutte le deliberazioni degli organi societari, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio

4. Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di telefax, fax e/o indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indifferentemente o al domicilio o al numero di telefax, di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

5. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di telefax, di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

Art.6

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**, diviso in quote, ai sensi dell'art.2468 cod. civ., e potrà essere variato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

2. Ai nuovi soci sono assegnate un numero di quote proporzionale al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio riscontrato nell'ultimo censimento ufficiale disponibile. La quota di partecipazione di Sisam spa viene parametrata al numero di abitanti residenti nel territorio complessivo degli Enti locali suoi soci alla data di ingresso del nuovo socio, rilevato dall'ultimo censimento ufficiale disponibile.

La verifica e rettifica delle quote di partecipazione esistenti viene effettuata entro un anno dalla pubblicazione dei dati ufficiali del censimento della popolazione organizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

3. L'aumento del capitale sociale, che può avvenire anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, escludendo in tal caso la spettanza del diritto di opzione, non deve pregiudicare il rispetto del principio di proporzionalità tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti nel territorio di ogni socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta, fatto salvo quanto espressamente previsto in questo statuto per i nuovi soci Enti locali ai sensi dei successivi artt. 7, 13 e 33 con particolare riferimento alla misura della partecipazione agli utili ed alla determinazione del valore della quota in sede di liquidazione della stessa per qualsiasi motivo e comunque nel rispetto delle prerogative del Comitato unico per il controllo analogo secondo quanto previsto nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa.

Al socio Sisam spa è attribuito il diritto particolare di designazione dell'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei membri il Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente, scelti nell'ambito della rosa dei candidati predisposta dal Comitato unico per il controllo analogo secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa.

4. La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Art.7

DIRITTI PARTICOLARI SOCI

La ripartizione degli utili tra i soci enti locali non è proporzionale al valore nominale della quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta ma deve essere determinata in funzione del rapporto tra il valore nominale della partecipazione e l'ammontare del patrimonio netto della società quale risulta dal bilancio infrannuale

specificatamente redatto ed approvato in data non precedente di oltre 30 (trenta) giorni a quella di ingresso.

Il valore della quota di partecipazione dei soci enti locali in ogni caso in cui debba essere liquidata: recesso, esclusione, liquidazione ecc. sarà determinato sulla base del valore di mercato del patrimonio sociale alla data in cui si è verificata la causa di liquidazione ed in misura proporzionale secondo il medesimo criterio indicato al comma precedente, utilizzato per la ripartizione degli utili, e quindi parametrato sui medesimi fattori ed al valore che gli stessi avevano alla data del suo ingresso in società.

Art.8

FINANZIAMENTO DEI SOCI

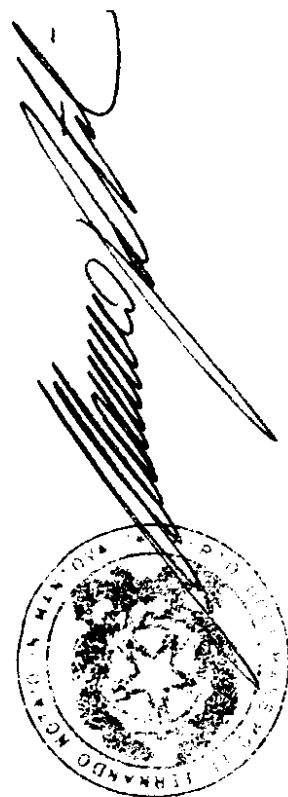
1. I soci, in accordo con l'Organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti effettuati in qualsiasi forma, come, ad esempio, versamenti in conto capitale, a copertura delle eventuali perdite, ovvero, finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.
2. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
3. Salvo diversa determinazione da parte dei soci, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.
4. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 2467 cod. civ..

Art. 9

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

diritto di prelazione.

1. Tutti i trasferimenti delle quote di partecipazione sono soggetti alla seguente disciplina.
2. Le quote sono trasferibili solo ai soci o ad altri Enti locali, che facciano parte del medesimo ambito territoriale ottimale della Provincia di Mantova, in misura proporzionale al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio.
3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle quote s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
4. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie quote e i diritti di opzione sulle emittenti quote in caso di aumento del capitale sociale, deve, previamente, inviare, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, una nota indirizzata all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, specificando l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, le condizioni di vendita, l'entità del trasferimento, il prezzo pattuito ed i termini temporali stabiliti per l'atto traslativo.
5. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della



proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti gli Enti locali soci, che risultano dal registro delle imprese, offrendo loro in prelazione le suddette quote nel rispetto del principio di proporzionalità tra numero di azioni possedute e numero di abitanti residenti.

6. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione e siano nelle condizioni di legge per l'acquisto, ivi incluso il rispetto del citato principio di proporzionalità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, manifestare all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le quote, ovvero i diritti di opzione offerti in vendita.

7. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione, delle proposte di acquisto pervenute, della ripartizione delle quote da trasferire nel rispetto del principio di proporzionalità sopra richiamato e della data fissata per il trasferimento, ovvero del mancato esercizio della prelazione.

8. Qualora il prezzo indicato dall'offerente sia considerato eccessivo da uno dei soci che ha, comunque, manifestato la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione verrà determinato di comune accordo tra le parti, oppure dall'Assemblea.

9. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società e, comunque, al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio.

L'esercizio della prelazione è da considerarsi quale vincolo di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del c.c.

10. Gli atti di trasferimento delle quote e dei diritti di opzione posti in essere in violazione del precedente comma 1, nonché in violazione del diritto di prelazione, sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel registro delle imprese. La Società può procedere al riscatto dei relativi titoli e diritti.

11. Qualora nessun socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le quote e i diritti di opzione saranno trasferibili, ai sensi del comma 1, ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata ai soci e nel rispetto del principio di proporzionalità su richiamato.

Art. 10

Trasferimento di quote: clausole di gradimento

1. Il trasferimento delle quote e dei diritti d'opzione ad altri Enti locali non soci, dopo il mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo.

2. L'Organo amministrativo è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato unico per il controllo analogo, prima di esprimere il gradimento.
3. L'Organo amministrativo dovrà comunicare al socio offerente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di quote che sia effettuato in difformità alle disposizioni del presente articolo e in violazione del principio di proporzionalità tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti è inefficace nei confronti della Società e dei soci e non può essere annotata nel registro delle imprese.
5. In caso di mancato gradimento, le quote, ovvero i diritti di opzione, sono acquistati dagli altri soci nel rispetto del principio di proporzionalità tra numero di quote possedute e numero di abitanti residenti. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'art.2473 cod. civ..
6. Qualora gli altri soci non intendano acquistare le quote, il Presidente convoca l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, da attuarsi ai sensi dell'art.2482 cod. civ..

Art.11

ATTI DI PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZATIVI

1. Prima dell'inizio di ogni esercizio e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Organo amministrativo approva lo schema del piano programma, del budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale, previa approvazione preliminare del Comitato Unico per il controllo analogo secondo quanto previsto nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa.
2. Il piano programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire, elaborati dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo
3. Esso evidenzia, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti, relativamente alla Società:
 - a) le dimensioni territoriali, i livelli tecnologici economicamente ottimali e le linee di sviluppo di ogni servizio ed attività gestiti;
 - b) i livelli di erogazione dei servizi e delle attività, raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre imprese del settore;
 - c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi e le relative modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;
 - d) le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe,
 - e) i dati relativi al personale in organico, indicando, tra l'altro, le variazioni che si prevede si verificheranno nel triennio e i meccanismi adottati ai fini del contenimento della spesa per il personale e per la tutela dei lavoratori.
4. Il piano programma è aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del budget preventivo pluriennale.



5. Il budget preventivo pluriennale è redatto in coerenza con il piano programma, il quale, a sua volta, contiene gli elementi previsti nel Regolamento di disciplina del Comitato Unico per il controllo analogo. Ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, se possibile, per progetti. Esso comprende le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio; è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al piano programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione che formano oggetto di apposita distinta evidenziazione.

6. Il budget preventivo annuale è redatto in conformità allo schema previsto per il budget preventivo pluriennale, così come riportato nel precedente comma del presente articolo.

7. Al budget preventivo annuale sono allegati:

1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

2) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

3) la tabella numerica del personale suddivisa, nel caso, per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;

4) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.

8. Il piano programma, il budget preventivo pluriennale e il budget preventivo annuale sono deliberati dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno. L'approvazione da parte dell'Assemblea ha valenza autorizzativa e solo a seguito della deliberazione assembleare di approvazione l'Organo amministrativo ha il potere di porre in essere le scelte e gli obiettivi contenuti nel bilancio annuale.

ART. 12

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura dell'esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 e ss. cod. civ.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi dall'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

Art. 13

UTILI

1. Gli utili risultanti dal bilancio d'esercizio annuale, al netto delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, sono così ripartiti:

a) il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo è destinato, prioritariamente, salvo diversa e motivata deliberazione dell'Assemblea, a nuovi investimenti e al miglioramento

e allo sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione degli atti di programmazione, di cui al precedente art. 10 del presente statuto.

2. Qualora l'Assemblea dovesse decidere di destinare una quota parte dell'utile alla remunerazione del capitale sociale, il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo di amministrazione e secondo il criterio infra specificato.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili andranno prescritti a favore della Società.

4. La ripartizione degli utili tra i soci enti locali non è proporzionale al valore nominale della quota di capitale sociale da ciascuno posseduta ma deve essere determinata secondo il criterio stabilito dal primo comma dell'art. 7.

Art. 14

COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato Unico per il controllo analogo:

a) provvede all'approvazione definitiva del piano programma, del budget preventivo pluriennale e del budget preventivo annuale,

b) approva definitivamente il bilancio d'esercizio,

c) nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il suo Presidente e, se del caso, il Vice - Presidente, nonché l'Amministratore delegato, in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa nonché nel rispetto dei diritti particolari attribuiti a SISAM spa dal presente statuto,

d) nomina l'organo di controllo ed eventualmente il suo Presidente, e qualora non sia stato attribuito all'Organo di Controllo il controllo contabile il revisore contabile, in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa

e) previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, determina il compenso degli Amministratori, dell'organo di controllo e del Revisore, in ogni caso con riferimento ai limiti di legge.

f) autorizza il Consiglio d'amministrazione nei casi previsti dal successivo art. 26 del presente statuto,

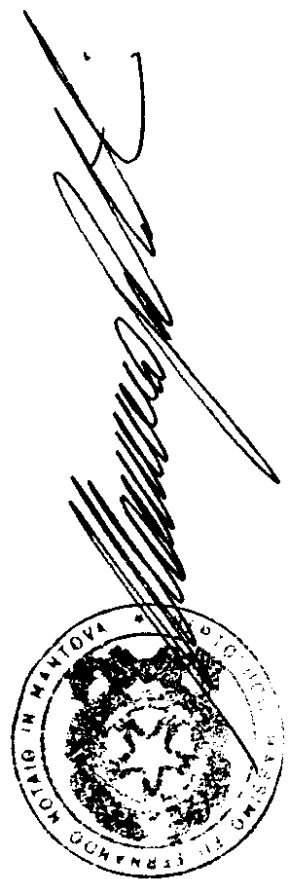
g) delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge, in ogni caso nel rispetto delle prerogative attribuite al Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 15

Modalità di convocazione

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della società o altrove purché nel territorio dei soci. -

2. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con



qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, di fax o all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino annotati nell'apposito registro di cui all'art. 5)

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'intero Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 16

Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente art. 15.4) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 17

Intervento in assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

Il socio SISAM S.P.A potrà delegare esclusivamente un membro del proprio organo amministrativo.

I soci enti territoriali potranno rilasciare delega esclusivamente ad un membro del Consiglio Comunale.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né a membri dell'organo di controllo (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art.18

Quorum costitutivo

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art.19

Quorum deliberativo

1. L'assemblea regolarmente costituita a sensi dell'articolo precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479 c.c. per i quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 20

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci

Art. 21

COMITATI

Si limita ai casi previsti dalla legge, la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 22

ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero da Consiglio d'Amministrazione formato da 3 (tre) o 5 (cinque) membri secondo la determinazione dell'Assemblea al momento della nomina, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, e comunque nei limiti numerici che risultino imposti da specifiche norme di legge ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in relazione ai principi di non discriminazione fra i generi.

2. I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e d'inconferibilità previsti dalla normativa vigente.

3. I membri del Consiglio d'Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda l'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio d'Amministrazione la comunicazione va resa all'Organo di Controllo e, in presenza del Consiglio d'Amministrazione, al Vice-Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominati.

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa con delibera assembleare, nel rispetto delle prerogative del Comitato per il controllo analogo.

5. In presenza del Consiglio d'amministrazione è considerata giusta causa l'assenza non giustificata a 3 adunanze consecutive del medesimo organo regolarmente convocate.

6. Gli Amministratori che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il triennio vengono sostituiti e cooptati ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

7. Ad ogni seduta l'Organo amministrativo può nominare un Segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

8. In particolare l'organo amministrativo comunque formato, ai sensi di quanto previsto dalla legge e nello specifico dall'art. 2086 c.c., ha

il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Art. 23

VICE-PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L'Organo amministrativo, se lo ritiene opportuno ed ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, può nominare un solo amministratore delegato, determinandone i limiti della delega; l'amministratore delegato rimane in carica per la durata del mandato dell'Organo amministrativo, salvo la revoca della delega ed è rieleggibile.
2. All'Amministratore delegato, nei limiti della delega conferita, è pure attribuita la legale rappresentanza della Società.
3. L'organo amministrativo, se lo ritiene opportuno e ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, può nominare un vice-presidente, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
4. Ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, l'organo amministrativo può attribuire deleghe al Presidente.
5. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, fatti salvi gli organi necessari al fine dell'esercizio dei poteri di controllo "analogo".
6. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

Art. 24

CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo si riunisce presso la sede della Società o altrove, purché nel territorio dei soci. In presenza del Consiglio d'amministrazione, la convocazione è fatta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, tramite comunicazione scritta da recapitarsi, avvalendosi di qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. In casi di urgenza è possibile effettuare la convocazione, nei modi riportati nel precedente comma, purché la relativa comunicazione pervenga al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In mancanza delle formalità di convocazione, le riunioni si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e dell'Organo di controllo, se nominato.

4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice-Presidente, se nominato. In mancanza, la presidenza del Consiglio d'amministrazione è assunta dal consigliere più anziano di età.
5. Alle sedute dell'organo di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, anche il Presidente del Comitato Unico per il controllo analogo, o il Vice Presidente in caso di impedimento del primo, il quale è convocato secondo le modalità di cui ai punti precedenti.

Art. 25

DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Le sedute dell'Organo amministrativo non sono pubbliche.
2. Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle relative deliberazioni, si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri del Consiglio presenti.
4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Il voto deve essere palese e non può essere dato per rappresentanza.
6. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere tenute anche in audioconferenza o videoconferenza o in tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli amministratori. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 26

Autorizzazioni dell'Assemblea

1. I seguenti atti dell'Organo amministrativo sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo:
 1. piani finanziari e programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio, sulla base di quanto previsto nei budget preventivi pluriennali ed annuali della Società, di cui al precedente art.10 del presente statuto;
 2. assunzione di nuove attività o dismissione di attività già esercitate;
 3. operazioni, di qualsiasi tipo e natura, ivi inclusi gli acquisti e le alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), con esclusione di qualsiasi limitazione in materia di dotazioni di sicurezza.
 4. gradimento al trasferimento di quote, di cui al precedente art.10 del presente statuto;
 5. fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal

precedente comma, è convocata senza ritardo dall'Organo amministrativo.

3. I soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ove ritengano che l'Organo amministrativo non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2479, c.4, cod. civ., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti, nei confronti dell'Organo amministrativo medesimo, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo e nel rispetto delle prerogative ad esso attribuite.

4. Il Consiglio d'Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato modificato in sede di approvazione dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci e al Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 27

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Spetta all'Organo amministrativo il compito di gestire la Società nella piena osservanza delle previsioni e dei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto delle prerogative del Comitato Unico per il controllo analogo nonché, nei casi previsti dal precedente art. 26, delle autorizzazioni dell'Assemblea. A tale fine l'Organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea o ad altri organi societari.

2. L'Organo amministrativo delibera, inoltre, sui seguenti oggetti:

a) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo;

b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo.

3. L'Organo amministrativo può, altresì, attribuire speciali incarichi, se è istituito il Consiglio d'amministrazione, ai suoi componenti, nonché può nominare Direttori, Funzionari o Istitutori, conferendo loro poteri per lo svolgimento degli affari sociali e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 28

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ E POTERI DEL PRESIDENTE

1. La rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione. L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio d'amministrazione possono delegare tali facoltà al Direttore Generale, se nominato, con apposita procura notarile, previa autorizzazione, se costituito, del Consiglio d'Amministrazione.

2. L'Amministratore unico o il Presidente, inoltre:

a) convoca e presiede l'Organo amministrativo,

b) sovrintende al buon funzionamento della Società e riferisce sull'andamento della gestione societaria, su richiesta, ai soci,

- c) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità territoriali, nelle quali la Società opera,
- d) nomina i professionisti della Società,
- e) può stare in giudizio davanti a qualsiasi tipo e grado di giurisdizione e costituirsi parte civile per la Società, senza previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, se costituito, e senza ratifica del suo operato,
- f) compie tutti gli altri atti che gli sono attribuiti dallo statuto.

Art. 29

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
2. L'Assemblea all'atto della nomina, oppure successivamente, potrà determinare o modificare, nel rispetto delle previsioni di legge nonché previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo, i compensi riconosciuti all'Amministratore unico, al Presidente, all'Amministratore delegato, se nominato, ed ai Consiglieri.
3. I compensi potranno essere determinati in misura fissa o, in alternativa, da gettoni di presenza, in ogni caso non dopo lo svolgimento dell'attività con riferimento ai limiti di legge.

Art. 30

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori sono revocabili nel corso dell'esercizio dall'Assemblea dei soci e nel rispetto delle prerogative del Comitato Unico per il controllo analogo.

Art. 31

ORGANO DI CONTROLLO

1. Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo e/o di revisione, essi potranno nominare alternativamente, con decisione assunta ai sensi di legge e del vigente statuto:
 - a) Un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti cod. civ., a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;
 - b) Un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti aventi i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti cod. civ., a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale;
 - c) Un Sindaco Unico avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare sia il controllo sulla gestione che la revisione legale;
 - d) Un Sindaco Unico, avente i requisiti previsti dagli articoli 2397 e seguenti CC, a cui affidare unicamente il controllo sulla gestione, delegando ad un organo di Revisione esterno (sia esso persona fisica o giuridica) la revisione legale;
 - e) Esclusivamente un Revisore esterno (sia esso persona fisica o

giuridica) avente i requisiti previsti dalla legge, limitando i controlli alla mera revisione legale;

2. La retribuzione degli Organi di Controllo e/o di Revisione è fissata dall'assemblea all'atto della nomina, in ogni caso nei limiti previsti dalla legge nonché previo parere favorevole del Comitato Unico per il controllo analogo.

3. Il funzionamento dell'organo di controllo/revisione, così come l'eventuale attribuzione e/o revoca dell'incarico, è regolato dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

4. I componenti degli organi di controllo e/o revisione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

5. La nomina dei componenti degli organi di controllo e/o revisione avviene nel rispetto del principio di equilibrio di genere come previsto dalla normativa vigente nonché in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato Unico per il controllo analogo e secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa.

Art. 32

RECESSO

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedire entro 15 giorni dalla data di iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima, ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che origina il diritto, se questo è diverso da una delibera.

3. La lettera deve indicare le generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il numero delle quote per cui il diritto viene esercitato.

4. Le quote per cui è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni la Società revoca la delibera che legittima il recesso, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della Società.

6. Oltre alle ipotesi predette, gli enti locali soci possono esercitare il diritto di recesso, con eccezione dei casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla legge, nel caso si verifichi che la società abbia commesso gravi e reiterate violazioni delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale.

7. Ricorrendo i presupposti di cui al comma precedente, prima di esercitare il diritto di recesso, l'Ente locale socio è tenuto a chiedere la convocazione del Comitato unico per il controllo analogo, il quale procederà a contestare alla società l'inadempimento riscontrato, secondo la procedura prevista nel Regolamento di disciplina allegato allo statuto di SISAM spa.

8. Qualora il Comitato, dopo avere valutato le osservazioni presentate dalla società, ritenga, con propria deliberazione, che persista il grave inadempimento della società stessa alle disposizioni

contenute nel contratto di servizio, l'Ente socio potrà esercitare il diritto di recesso, il quale comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi e delle attività alla società, salvo quanto previsto dalla legge.

Si applicano, per quanto compatibili, le ipotesi di recesso di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento previste dal Codice civile.

Art. 33

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

1. Il socio recedente ha diritto al rimborso della propria quota di partecipazione in proporzione, secondo il criterio indicato dal secondo comma dell'art. 7, del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

2. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod.civ..

3. Il rimborso delle quote di partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, purché in misura proporzionale al numero di abitanti residenti nel rispettivo territorio, oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi nel rispetto delle previsioni di cui al precedente art.5 del presente statuto. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della quota di partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 34

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società a qualunque causa dovuto, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se lo riterrà, le norme per la liquidazione.

Art. 35

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

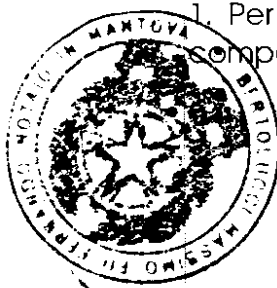
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nell'atto costitutivo, di cui diverrà parte integrante e sostanziale, è fatto espresso rinvio alle norme di Legge, con particolare riferimento a quelle in tema di società pubbliche e di affidamento diretto "in house".

Art. 36

FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia fra i soci o fra i soci e la Società, il Foro competente è stabilito in Mantova.

Castel Goffredo, 4 gennaio 2023



**Certificazione di conformità di copia digitale
a originale analogico**

(art. 22, comma 1 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova ed iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di valido Certificato di Vigenza, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta da numero 32 (trentadue) pagine e contenuta in un supporto informatico, è conforme all'atto, registrato a Mantova il 05 gennaio 2023 al n. 99 serie 1T Euro 356,00 in originale depositato nei miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Mantova, nel mio studio in viale Fiume n. 57, 5 gennaio 2023.

File firmato digitalmente dal Notaio Massimo Bertolucci.